



Comune di Sagliano Micca

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORGNONE PATRICK - Sindaco	Sì
2. SORMANI PAOLA - Consigliere	Sì
3. RUSSO MATTEO - Consigliere	Sì
4. FERRARO FORNERA MAURO - Consigliere	Sì
5. LOMUSCIO MONICA - Consigliere	Sì
6. PRINA MELLO ENRICO - Consigliere	Sì
7. MAPPA GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. RANIERO DAVIDE - Consigliere	Sì
9. BLOTTO ALESSANDRO - Consigliere	No
10. VELLA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. PASQUAL DRANZET VALTER - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CERETTO Dr. Cesare il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FORGNONE PATRICK nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art.1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la propria deliberazione in data odierna, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

- Aliquota: 3,50 per mille per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (un C2, un C7 e un C6);
- Aliquota: 9,60 per mille (per tutti gli immobili di gruppo catastale D "immobili produttivi" e C1);
- Aliquota: 10,60 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree fabbricabili);

confermando una detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ammontante ad Euro 200,00, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, tale detrazione viene ripartita tra di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione stessa si verifica;

Rilevato, pertanto, che la definizione delle aliquote del tributo TASI per le diverse categorie di contribuenti deve necessariamente essere correlata alla definizione delle corrispondenti aliquote IMU;

Richiamata la propria Deliberazione n. 5 del 30/03/2017, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni TASI per l'Anno 2017;

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU, si ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI alle categorie di immobili già soggetti ad IMU, prevedendo pertanto un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 174 del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto 29/11/2017 del Ministro dell'Interno, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali veniva differito al 28 febbraio 2018 e visto, inoltre, il successivo Decreto 9/2/2018 del Ministro dell'Interno, il quale ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze	esenti
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, assoggettate all'aliquota IMU del 3,50 per mille	1,00 per mille**
Altri fabbricati e aree fabbricabili e fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille

**con detrazione pari ad Euro 25,00 per ogni figlio convivente di età non superiore ai 20 anni

3. **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :
 - Servizi generali, prestazioni ,attività, opere la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

5. **DI CONFERMARE** per l'abitazione principale e relative pertinenze la seguente detrazione:
 - Euro 25,00 per ogni figlio convivente che non abbia ancora compiuto il ventesimo anno di età rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;

7. **DI DARE ATTO** che le scadenze per il versamento del tributo sono le seguenti:
 - Rata acconto 50% dell'importo dovuto entro il 16/6/2018;
 - Rata saldo entro il 17/12/2018;

8. **DI DARE ATTO** che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della TASI, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

9. **DI DEMANDARE** al Resp.le del Servizio interessato le determinazioni di competenza, compresa la suddetta trasmissione, secondo le modalità sopra indicate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario. ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'Art.24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Con n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere;

Con n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
FORGNONE PATRICK

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CERETTO Dr.Cesare